

## Verbale n. **53**

Seduta pomeridiana del 24 aprile 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

indi

del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 15.12

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 53ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Miani.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge**

“Disposizioni multisettoriali e di semplificazione” **(18)**

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI**)

All'articolo 54 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento soppressivo (54.1)*

*“L'articolo 54 è soppresso.”*

*Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

*CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI*

*Emendamento soppressivo (54.2)*

*“L'articolo 54 è abrogato.”*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.*

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 54.1.

Il consigliere CARLI illustra l'emendamento 54.2.

Il PRESIDENTE precisa che gli emendamenti 54.1 e 54.2, uguali ed entrambi soppressivi dell'articolo, verranno votati insieme; informa inoltre che, in termini regolamentari, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo 54.

Dopo il solo intervento dell'assessore SCOCCIMARRO (il quale, tra l'altro, preannuncia il voto favorevole al mantenimento dell'articolo 54), prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (contrari), i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, BASSO e CALLIGARIS nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli).

Gli emendamenti 54.1 e 54.2, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

Il mantenimento dell'articolo 54, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 55 è stato presentato il seguente emendamento:

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (55.1)

*"Dopo il comma 1 dell'articolo 55 è aggiunto il seguente:*

*<<1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 40, dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, per i pozzi finalizzati a raggiungere la risorsa geotermica negli acquiferi carbonatici profondi, la garanzia da prestare a favore della Regione, a copertura dei costi necessari ad assicurare gli interventi di recupero ambientale nonché di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico, conseguenti alla realizzazione dei lavori, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 luglio 2015 recante "Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto".>>."*

*La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*

L'assessore SCOCCIMARRO illustra l'emendamento 55.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri intervengono i Relatori di minoranza CAPOZZI (favorevole), MORETUZZO e MORETTI (entrambi astenuti), i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, BASSO e CALLIGARIS nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli).

L'emendamento 55.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 55, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 55bis:

## TRELEANI

### Emendamento aggiuntivo (55 bis.1)

*"1. Dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 55 bis*

*(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)*

*1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche*

*a) Alla lettera s bis) del comma 1, dopo le parole <<10 MW>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovunque ubicati.>>.*

*b) Al comma 1, dopo la lettera s bis) è inserita la seguente:*

*<<s ter) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati.>>.>>."*

*Nota: L'emendamento specifica che sono attuabili in attività edilizia libera gli interventi di realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

*L'emendamento integra l'articolo 16 (Attività edilizia libera) della legge regionale 19/2009 comprendendo tra gli interventi attuabili in attività edilizia libera, anche la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2-quater, lettera d) del decreto legge 7 febbraio*

2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

Il consigliere TRELEANI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito intervengono i consiglieri HONSELL e MORETUZZO, l'assessore SCOCCIMARRO (il quale fornisce i chiarimenti richiesti), la consigliera PELLEGRINO, ancora i consiglieri MORETUZZO, e HONSELL e, infine, il consigliere MORETTI.

Quindi, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO e MORETTI (entrambi contrari), i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, BASSO e CALLIGARIS nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla Relatrice di minoranza CAPOZZI, l'emendamento 55 bis.1, istitutivo dell'articolo 55 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2004: favorevoli 23, contrari 13*).

L'articolo 56, che non presenta emendamenti, posto in votazione per alzata di mano a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico di voto, senza discussione, viene approvato.

All'articolo 57 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*FASIOLO, MORETTI, MARTINES, PISANI, MENTIL, CELOTTI, COSOLINI, BULLIAN*

*Emendamento modificativo (57.1)*

*"All'articolo 57, prima del comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

*<<1 ante. Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<fino al 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 70 per cento>>.>>"*

*PISANI*

*Emendamento modificativo (57.2)*

*"All'articolo 57, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

*<<1 bis: Al comma 30 ter dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo la parola <<residenziale>> sono aggiunte le seguenti: <<o da edifici sedi di imprese>>.>>"*

*Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.*

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 57.1.

Il consigliere PISANI illustra l'emendamento 57.2.

In sede di dibattito intervengono i consiglieri MORETTI e POZZO.

I consiglieri FASIOLO e PISANI, su richiesta dell'assessore SCOCCIMARRO, ritirano i propri rispettivi emendamenti.

L'articolo 57, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 58, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 59 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (59.1)*

*"Art. 59*

*(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 34/2017)*

*"Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017, così come inserito dall'articolo 59 del presente Disegno di Legge, dopo le parole <<in materia di ambiente>> sono aggiunte le seguenti: <<sentita la Commissione consiliare competente,>>."*

*Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

**PELLEGRINO, CAPOZZI**

*Emendamento modificativo (59.2)*

*"1. Nel comma 2 bis, previsto dall'art. 59, dopo le parole <<Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente>> aggiungere le parole << e previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente >>. "*

*Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

**MASSOLINO MORETUZZO BULLIAN**

*Emendamento modificativo (59.3)*

*"1. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017 come introdotto dall'articolo 59 è apportata la seguente modifica: dopo le parole <<in materia di ambiente>> sono aggiunte le seguenti <<sentita la Commissione consiliare competente,>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 59.1.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 59.2.

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 59.3.

La consigliera PELLEGRINO, su richiesta dell'assessore SCOCCIMARRO, propone la seguente modifica verbale al proprio emendamento 59.2; *sostituire le parole <<e previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente>> con le parole <<sentita la Commissione consiliare competente>>.*

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, gli emendamenti 59.1, 59.2 (così come subemendato oralmente) e 59.3, posti in votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto, vengono approvati.

L'articolo 59, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 60 è stato presentato il seguente emendamento:

**PELLEGRINO**

*Emendamento modificativo (60.1)*

*"1. Alla lettera <<m bis), dopo le parole <<Piano regionale di gestione>> aggiungere <<dei rifiuti da costruzione e demolizione, >>*

*Nota: L'emendamento è necessario per non determinare un vuoto normativo a seguito dell'abrogazione della lettera k) art. 12 L.R. 20 ottobre 2017, n.34. Il testo inseguito alla modifica proposta è:*

*<<m bis) Piano regionale di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico o di altri eventi calamitosi.>>."*

*Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 60.1.

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 60.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 60, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 61 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**HONSELL**

*Emendamento soppressivo (61.1)*

*"L'articolo 61 è soppresso."*

*Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

**MORETTI, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI**

*Emendamento soppressivo (61.2)*

*"L'articolo 61 è abrogato."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.*

**MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CELOTTI, CONFICONI, MORETTI, COSOLINI**

*Emendamento modificativo (61.3)*

*"L'articolo 61 è così modificato:*

*<<Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 34/2017 la parola <<triennale>> è sostituita dalla seguente <<annuale>>.>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.*

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 61.1.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 61.2.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 61.3.

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, gli emendamenti 61.1 e 61.2, posti in votazione congiuntamente, in quanto di uguale contenuto, non vengono approvati.

L'emendamento 61.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 61, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Gli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 69 bis:

*MORETUZZO, MAURMAIR, NOVELLI, MORETTI, HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, CELOTTI, COSOLINI, CARLI, MARTINES, POZZO, PISANI, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, CALLIGARIS, DI BERT, BUDAI, BASSO*

*Emendamento aggiuntivo (69 bis.1)*

*"1. Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 69 bis*

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/2016)*

*"1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) è aggiunto il seguente:*

*<<5 ter. L'Ausir può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile.>>.>>."*

*Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra l'emendamento 69 bis.1.

Dopo il solo intervento del consigliere MAURMAIR, favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 69 bis.1, istitutivo dell'articolo 69 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 69 ter:

*DI BERT, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO*

*Emendamento aggiuntivo (69 ter.1)*

*"Dopo l'articolo 69 bis è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 69 ter*

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/2020)*

*"1. Al comma 6, dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole <<30 novembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti <<31 ottobre 2024>>."*

*Nota: L'emendamento consente ai Comuni (Basiliano, Mortegliano, Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Palmanova, San Vito al Torre) beneficiari dei contributi per la realizzazione di opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale di cui all'articolo 4, comma 12 della legge regionale 45/2017, che non fossero riusciti a realizzare tali interventi entro il termine, previsto nel*

*relativo cronoprogramma, come da ultimo fissato al 30 novembre 2022 dall'articolo 4, comma 6 della legge regionale 25/2020, di poter ultimare le citate opere entro il nuovo termine del 31 ottobre 2024."*  
*Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

Il Relatore di minoranza DI BERT illustra l'emendamento 69 ter.1.

In sede di dibattito, intervengono i consiglieri TRELEANI (il quale aggiunge, con il consenso dei proponenti, la propria firma all'emendamento 69 ter.1), HONSELL, MORETTI (favorevole all'emendamento), MARTINES e PELLEGRINO (favorevole all'emendamento).

Il Relatore di minoranza DI BERT, nell'ambito di un proprio intervento chiarificatore, propone la seguente modifica orale al proprio emendamento 69 ter.1: *sostituire le parole <<31 ottobre 2024>> con le parole <<30 giugno 2025>>.*

Dopo un intervento interlocutorio del consigliere HONSELL, l'assessore SCOCCIMARRO fornisce ulteriori chiarimenti sull'argomento trattato.

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 69 ter.1, istitutivo dell'articolo 69 ter, su richiesta del Relatore di minoranza DI BERT, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2023: favorevoli 39*).

Gli articoli 70 e 71, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 bis:

MARTINES, FASIOLO, MENTIL, MORETTI  
Emendamento aggiuntivo (71 bis.1)

"Capo IV  
Art. 71

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2016)

Dopo l'articolo 71, sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 71 bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)

1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:

a) venti Sindaci eletti o assessori delegati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci o assessori delegati sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci o assessori delegati sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci o assessori delegati sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco o assessore delegato è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";  
b) sei Sindaci o assessori delegati dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.

2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale

*d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci o assessori delegati dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.>>>>.*

*<<Art. 71 ter*

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2016)*

*1. Il comma 1 dell'art. 7 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 è sostituito dal seguente:*

*<<1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed è eletto dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco o da assessore ed è rieleggibile per una sola volta.>>.*

*<<Art. 71 quater*

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2016)*

*1. Il comma 4bis dell'art. 8 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 è sostituito dal seguente:*

*<<4 bis. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei venti membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 6. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione dei Sindaci o assessori delegati più giovani di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Presidente o dal Sindaco che ha effettuato la convocazione, tra i Sindaci o assessori delegati che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle Assemblee locali relativi alla votazione dei membri dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco o assessore delegati ricoperta dal componente eletto.>>>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il consigliere MARTINES illustra tale emendamento.

In sede di discussione, intervengono, il Relatore di minoranza MORETTI,

Presidenza del Presidente Bordin.

il Relatore di minoranza MORETUZZO e l'assessore SCOCCIMARRO (il quale, motivandone le ragioni, chiede ai proponenti il ritiro dell'emendamento).

A questo punto, prendono la parola il consigliere MARTINES (il quale chiede alcuni chiarimenti alla Giunta), l'assessore SCOCCIMARRO (che li fornisce) ed infine ancora il consigliere MARTINES (il quale dichiara di ritirare l'emendamento 71 bis.1).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 ter:

MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (71 ter.1)

"Dopo l'articolo 71bis è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<Art. 71 ter L'art. 11 della LR n. 5/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

1. Al Presidente di cui all'articolo 7 spetta un'indennità di funzione mensile stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di Sindaco o Assessore.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza stabilito con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese di trasferta.>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale

Il consigliere MARTINES illustra tale emendamento.

In sede di discussione, intervengono, il Relatore di minoranza MORETTI e l'assessore SCOCCIMARRO (il quale, motivandone le ragioni, chiede ai proponenti il ritiro dell'emendamento).

Ottenuta la parola, il consigliere MARTINES dichiara di ritirare l'emendamento 71 bis.1.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 71 ter inserito il seguente:

<<Art. 71 quater

(Norme finanziarie in materia di ambiente)

1. Per le finalità previste dal comma 27, dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) è autorizzata la spesa di 5.340.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68810)>>.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/68587)
3. Per le finalità di cui al comma 6, dell'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) è autorizzata la spesa complessiva di 4.505.000 euro, suddivisa in ragione di 3.975.000 euro per l'anno 2024, 530.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/42960)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo suddiviso in ragione di 1.200.000 per l'anno 2024 e di 530.000 per l'anno 2025 dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo 1 (Spese correnti), in ragione di 275.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) e in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/8939, S/11616, e S/60006)”

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

In sede di discussione, intervengono, il Relatore di minoranza MORETUZZO, il consigliere HONSELL (il quale, motivandone le ragioni, chiede che questo emendamento così come molti altri che seguiranno venga stralciato per poter essere discusso con tempistiche adeguate in Commissione), il Relatore di minoranza MORETTI (il quale chiede che gli emendamenti non esaminati in Commissione siano illustrati sufficientemente nei contenuti), il consigliere CARLI (il quale ribadisce il concetto che gli emendamenti più significativi necessitano di essere valutati prima nelle Commissioni competenti) e l'assessore SCOCCIMARRO (il quale replica alle sollecitazioni emerse nella discussione).

Intervengono, quindi, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (astenuato) e MORETTI (astenuato), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore SCOCCIMARRO (questi, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

Ottenuta irrisultante la parola, la consigliera PELLEGRINO preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento.

L'emendamento 71 quater.1, istitutivo dell'articolo 71 quater, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 quinquies:

#### GIUNTA REGIONALE

##### *Emendamento aggiuntivo (71 quinquies.1)*

*“1. Dopo l'articolo 71 quater è inserito il seguente:*

*<<Art. 71 quinquies*

*(Realizzazione di opere idrauliche sul torrente Artugna)*

*1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere per la realizzazione degli “Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo”, il finanziamento di 150.000 euro concesso con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2636/AMB del 2 dicembre 2016 al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per la “Progettazione definitiva del consolidamento arginature del fiume Livenza e adeguamento degli impianti di sollevamento” e confermato per la realizzazione degli “Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo” con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2826/AMB del 6 giugno 2022.>>.”*

*Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale*

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

In sede di discussione, intervengono, il consigliere PUTTO, la Relatrice di minoranza CAPOZZI (entrambi i quali chiedono precisazioni sull'emendamento) e l'assessore SCOCCIMARRO (il quale fornisce le spiegazioni richieste).

Intervengono, quindi, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO e DI BERT, e per la Giunta l'assessore SCOCCIMARRO (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 71 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 71 quinquies, posto in votazione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 71 sexies:

*MORETTI, CARLI, CONFICONI, POZZO, MENTIL, MARTINES*

*Sub-Emendamento sostitutivo dell'emendamento 71 sexies.1 (71 sexies.0.1)*

*"L'emendamento 71 sexies.1 è sostituito dal seguente:*

*<<1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo del comma 29, dopo le parole <<a favore>> sono inserite le seguenti: <<delle comunità energetiche rinnovabili e>> e dopo le parole <<escluse le persone fisiche>> sono inserite le seguenti: <<che risultino già inseriti in una configurazione CACER al momento della presentazione della domanda>>;*

*b) alla lettera a) del comma 29, le parole <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento nelle>>;*

*c) alla lettera b) del comma 29, le parole <<degli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli oneri sostenuti per la costituzione, la registrazione e l'amministrazione delle comunità energetiche>>;*

*d) dopo il comma 29 è inserito il seguente:*

*<<29 bis. I contributi di cui al comma 29 sono riconosciuti anche alle comunità energetiche rinnovabili già costituite alla data di entrata in vigore della LR 16/2023.>>;*

*e) al comma 30, la parola <<centoventi>> è sostituita dalla parola <<centottanta>>."*

*Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.*

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento aggiuntivo (71 sexies.1)*

*"1. Dopo l'articolo 71 quinquies è inserito il seguente:*

*<<Art. 71 sexies*

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)*

*1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a) del comma 29, le parole: <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento nelle>>;*

*b) al comma 30, la parola: <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.>>."*

*La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale*

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra il subemendamento 71 sexies.0.1.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra l'emendamento 71 sexies.1.

Intervengono, quindi, in discussione la sola consigliera MASSOLINO, mentre successivamente sull'ordine dei lavori il Relatore di minoranza MORETTI, il quale fa rilevare alla Presidenza alcune incongruenze degli emendamenti ora in discussione con altri successivi.

A questo punto, il Relatore di minoranza MORETUZZO propone alla Presidenza, considerata l'ora, di chiudere qui anticipatamente la seduta pomeridiana per dar modo agli Uffici di risolvere il problema sollevato in precedenza dal Relatore di minoranza Moretti.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono contrarietà da parte dell'Aula a tale proposta, comunica che il Consiglio è convocato, come già stabilito, in seduta antimeridiana, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18.13.

IL PRESIDENTE

PER IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO